



AREA SERVIZI SOCIALI

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

COPIA

Determinazione generale n. 70 del 22.03.2021

Determinazione AREA SERVIZI SOCIALI n. 14 del 22.03.2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA2, LETT. B) LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2021 - 31/10/2023 .-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti);
- la Legge n.120/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (DL Semplificazioni)
- il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia e s.m.i.;
- il Decreto sindacale prot. n.155/Sind. del 09.07.2020 avente ad oggetto "Decreto di attribuzione della responsabilità di funzioni amministrative e servizi in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. Periodo dal 09.07.2020 al 08.07.2021"

PREMESSO che attualmente il servizio di assistenza domiciliare è gestito mediante contratto di appalto affidato a "La Rondine" Società Cooperativa sociale ONLUS e che il relativo contratto risulta essere in scadenza alla data del 30/04/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'allestimento delle procedure ad evidenza pubblica per garantire la continuità del servizio per gli anni futuri;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito denominato per brevità "Codice";

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", d'ora in poi DL Semplificazioni;

VISTO l'art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

DATO ATTO che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso (Codice AUSA 0000168885) e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice;

DATO ATTO, altresì che la durata dell'appalto è di trenta mesi, con decorrenza dal mese di maggio 2021, per un importo di affidamento stimato in € 330.400,00 e la stazione appaltante ha facoltà di disporre delle opzioni previste nella lettera d'invito (rinnovo e discostamento dal valore dell'appalto, nonché eventuale proroga tecnica) sino a concorrenza del valore di € 741.774,76;

APPURATO, dunque, che il presente affidamento ha valore inferiore rispetto alle soglie comunitarie previste dall'art.35 del Codice, come novellate dal "Regolamento Delegato (UE) 2017/2366 della Commissione del 18 dicembre 2017";

DESUNTO, quindi, che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice, è possibile procedere mediante consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, e mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione (Sintel).

DATO ATTO che con avviso pubblico prot.1348 del 04.02.2021 si è proceduto ad esperire idonea indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento del servizio e che i nominativi dei soggetti interessati resteranno secretati fino al termine per la presentazione delle offerte, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 del Codice;

PRECISATO che, in ordine al principio di rotazione, esso non trova applicazione, non avendo posto limitazione al numero di soggetti da invitarsi, con la conseguenza che la procedura è sostanzialmente aperta al mercato. Il tutto in ossequio:

- al principio di continuità di cui all'art.142 del Codice, norma speciale riferita agli affidamenti dei servizi sociali, sì da non precludere automaticamente al gestore uscente di competere con altri operatori, a tutela degli utenti di un servizio rivolto a persone fragili, tenuto altresì conto del livello di soddisfazione maturato nel pregresso contratto;
- agli immanenti principi di concorrenza e di libertà d'iniziativa economica, in ottica euro-unitaria (e Costituzionale) meritevoli di maggior tutela rispetto al principio di rotazione, di rilevanza questo meramente "domestica";

VISTI i seguenti documenti:

- lettera d'invito;
- capitolato prestazionale;
- schema di contratto;

che nel loro complesso costituiscono il progetto di servizio ai sensi dell'art. 23 del Codice;

RIMARCATO che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a), con i seguenti aggregati di valutazione: offerta tecnica punti 80/100; offerta economica punti 20/100;

PRECISATO che, dopo diverse simulazioni di scenario, la scelta della formula matematica per l'attribuzione dei punteggi economici è ricaduta sulla cd. "formula quadratica" (coefficiente 0,1), già prevista dalle Linee Guida n. 2 approvate dall'Anac e recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", la quale è risultata preferibile rispetto alle formule inversamente proporzionale e ad interpolazione lineare, frutto di precisa scelta discrezionale della Stazione Appaltante nel bilanciamento degli interessi coinvolti, tesa a premiare in modo maggiormente incisivo gli elementi qualitativi del servizio;

VISTO l'art. 31 del Codice rubricato "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" che attribuisce al RUP, in possesso dei requisiti professionali, specifici compiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

PRECISATO che il suddetto art. 31 al comma 5 rinvia a linee guida ANAC la fissazione dell'importo massimo e della tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o il direttore dell'esecuzione;

RICHIAMATE le Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 e le successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO in particolare il paragrafo 10.2, il quale statuisce che il RUP debba essere soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione se l'affidamento supera la soglia di € 500.000,00;

VERIFICATO che l'affidamento in oggetto ha un valore contrattuale - al netto delle opzioni - inferiore alla succitata soglia, sicché il RUP, ovvero la sottoscritta, potrà altresì assumere il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto;

RITENUTO di aver ottemperato al combinato disposto di cui agli articoli n.192 del D.Lgs. 267/2000 e n.32, comma 2, del Codice in tema di determinazione a contrattare, poiché il presente atto contiene tutte le informazioni ivi previste;

DATO ATTO che la determinazione a contrattare deve contenere la prenotazione della spesa necessaria che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indispensabilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento;

PRECISATO che agli effetti contabili la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di emanazione di determina di aggiudicazione, e che quest'ultima, per consentire l'immediato allineamento della contabilità, dovrà prendere atto del discostamento tra l'importo della prenotazione e quello dell'impegno, poiché il primo sarà con ogni probabilità maggiore del secondo in considerazione del ribasso offerto in sede di gara;

RITENUTO pertanto di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per gli importi e sui codici di bilancio che verranno indicati nel determinato, nonché di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il contributo ANAC pari ad € 375,00, in ossequio alla Delibera 29 dicembre 2020 numero 1121/2020, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021" (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2021);

VISTI l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lg.vo 118/2011, che disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

RITENUTO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 avente ad oggetto "controllo di regolarità amministrativa e contabile" di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATO che il controllo contabile è esercitato attraverso il rilascio di parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Contabile;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del determinato;
- 2) di autorizzare la contrattazione per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 procedendo alla consultazione degli operatori economici interessati;
- 3) di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - lettera d'invito;
 - capitolato prestazionale;
 - schema di contratto;
- 4) di precisare che l'impegno di spesa definitivo sarà assunto in fase di aggiudicazione dell'appalto al capitolo 12031.03.0200, mediante apposito successivo atto;
- 5) di precisare che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) 8677793552 che verrà riportato su tutti i relativi atti e che la stazione appaltante dovrà provvedere al versamento del contributo dovuto all'ANAC - pari a €375,00 - mediante bollettino MAV, la cui spesa è imputata al capitolo 12051.02.0001 "ALTRE IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2021 (Piano finanziario 1.02.01.99.999), registrata al progressivo n.37997 .

F.to Il Responsabile dell' Area Servizi Sociali
Ass. Soc. Andreassi Lara

- Ai sensi del 7° comma dell'art.183 e del 5° comma dell'articolo 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, si appone visto di regolarità contabile dell'atto attestando che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione trova la necessaria copertura finanziaria;

- Ai sensi dell'articolo 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li, 22.03.2021

F.to Il Responsabile dell'Area Contabile
Cobelli Dott.ssa Monica

In data 02.04.2021

- copia delle presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria;

F.to Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali
Ass. Soc. Andreassi Lara

Certificato di pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Felice del Benaco e sul sito ufficiale del comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 02.04.2021

F.to Il Messo Comunale
Il funzionario incaricato
A.S. Lara Andreassi

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14